

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5423

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRASSI, PALLANTI, SOAVE, ALINOVİ, GHEZZI, LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, MINUCCI, PELLEGGI, REBECCHI, SAMÀ, SANFILIPPO, CALVANESE, BORDON, CORDATI ROSAIA, DI PRISCO, FACHIN SCHIAVI, GELLI, MASINI, NICOLINI, PINTO, QUERCIOLI, SANGIORGIO, VELTRONI, MOTETTA, MOMBELLI, FERRANDI, GASPAROTTO, CASTAGNOLA, SOLAROLI, BULLERI, ANGELONI, PROVANTINI, DI PIETRO, PICCHETTI, NAPPI, LAVORATO, CICONTE, BRESCIA, SANNELLA, CHERCHI, LAURICELLA**

*Presentata il 30 gennaio 1991*

Istituzione di un sistema di assunzioni a tempo determinato per giovani studenti nell'ambito della gestione e valorizzazione dei beni culturali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra le contraddizioni che caratterizzano la realtà italiana è interessante rilevare lo scarso impatto dal punto di vista occupazionale delle strutture (musei, pinacoteche, siti archeologici, ecc.) legate alla gestione e alla valorizzazione dei beni culturali.

Nonostante, infatti, l'enorme entità dei beni artistici e culturali presente nel nostro Paese e le dimensioni, nonché la distribuzione, dei musei e dei centri di conservazione e valorizzazione, diffusi quasi in ogni località, è evidente come da ciò non derivi nessun tipo di incremento delle opportunità di formazione e lavoro per i giovani.

Questa situazione si affianca, e ne è forse conseguenza, alla perdurante assenza di un preciso collegamento tra l'ente culturale e l'ente locale di riferimento, dal quale potrebbero invece derivare forme di collaborazione in grado di stimolare l'utilizzo delle enormi potenzialità provenienti dal mondo giovanile.

Eppure il costante sviluppo, anche nel nostro Paese, di forme flessibili di rapporti di lavoro e di collaborazione dovrebbe favorire la predisposizione di strumenti in grado di incentivare l'incontro, anche in questo ambito, tra domanda ed offerta occupazionale. Tanto più se si tratta di settori particolari in cui, in

cambio della disponibilità richiesta, è possibile offrire l'opportunità di una occasione lavorativa utile sia sul piano della acquisizione di conoscenza ed esperienza che per un confronto, sempre costruttivo, con la realtà del mondo del lavoro.

Se consideriamo, quindi, l'elevato numero di studenti in discipline umanistiche ed artistiche e le diverse necessità espresse dagli enti culturali e museali presenti in Italia emerge l'esigenza di sviluppare forme di incontro e collaborazione in grado di cogliere quantomeno questi obiettivi:

realizzare un sostegno all'occupazione giovanile;

fornire una concreta occasione di formazione;

ridurre le difficoltà dei nostri enti culturali che, per motivi di carenza di organico e di esiguità dei bilanci, non riescono ad offrire un servizio adeguato, nonostante il continuo aumento della domanda.

La logica, anche di natura politica, che sottende a questa ipotesi normativa mira all'introduzione nel nostro Paese, come già accade in numerosi Stati europei, di forme di incontro tra mondo della scuola e mondo del lavoro così da dotare il giovane, anche durante il periodo scolastico ed universitario, di esperienze occupazionali tali da aumentare il suo grado di professionalità ed i propri strumenti di conoscenza.

L'entità del patrimonio artistico-culturale presente in Italia, nonché le carenze strutturali dei nostri organismi preposti alla conservazione e valorizzazione di tali beni, permettono di realizzare queste forme di incontro anche in discipline, quali le umanistiche ed artistiche, per le quali può essere più difficile la realizzazione di modelli di inserimento progressivo nel mercato del lavoro.

Questa proposta presentata dal Gruppo parlamentare del PCI vuole inoltre fornire uno strumento di sostegno al reddito non di natura assistenziale ma idoneo ad un effettivo miglioramento della propria formazione al lavoro, usufruibile poi, al termine del periodo di

studi, sia per l'insegnamento che per lo svolgimento di attività professionali nell'ambito dei beni culturali ed artistici.

A differenza di altri modelli formativi in questo modo è poi possibile realizzare esperienze concrete in grado, da un lato, di dotare il giovane di una verificabile ed interessante esperienza lavorativa e, dall'altro, di affinare e migliorare il proprio bagaglio.

Non è, d'altra parte, indifferente l'impatto che la predisposizione di forme flessibili di assunzioni, con contratto di natura privatistica a tempo determinato, di studenti in materie umanistiche può avere per la soluzione dell'evidente stato di emergenza in cui versa la gestione del nostro patrimonio artistico e museale, sia per i ben noti tagli di bilancio operati in questi anni che per le carenze d'organico (fattori, questi, peraltro interdipendenti).

Attraverso questa ipotesi normativa si è inteso effettuare una precisa distinzione fra le opportunità occupazionali offerte, così da meglio rapportarsi alle esigenze dell'organismo e dell'ente culturale. In questo modo si è giunti a disporre due diverse tipologie, predisponendo distinte assunzioni, in base alla necessità:

per giovani da impegnarsi in attività di informazione, accompagnamento visitatori ed allestimento dei locali e delle mostre;

per giovani da impegnarsi in collaborazioni per attività di catalogazione, archiviazione, documentazione e ricerca.

Per quest'ultima figura è necessario richiedere un livello d'istruzione e di conoscenza adeguato, acquisibile attraverso appositi corsi formativi, e renderla disponibile per giovani iscritti almeno al terzo anno del corso di laurea di una disciplina umanistica ed artistica. Questa esperienza diviene così particolarmente interessante per i laureandi, che possono utilizzare tale attività sia per la predisposizione della tesi di fine corso che come particolare forma di borsa di studio.

Passando, in dettaglio, all'esame dell'articolato, questa proposta dà la possibilità, con l'articolo 1, ai musei, alle pinacoteche, ai parchi archeologici, alle bi-

biblioteche e ai diversi enti ed organismi pubblici preposti alla gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, di organizzare, di concerto con l'ente locale di riferimento e sulla base di progetti finalizzati, corsi di formazione destinati a giovani studenti di età compresa fra i 18 e i 27 anni per specifiche attività lavorative di natura temporanea presso l'ente culturale proponente l'iniziativa. Gli studenti debbono frequentare l'ultimo anno (quinto) delle scuole secondarie superiori od essere iscritti ad un corso di laurea di una disciplina umanistica od artistica.

Attraverso l'articolo 2 vengono definiti i due distinti tipi di formazione richiesta, in base al differente grado di cognizione e preparazione e alle diverse esigenze dell'ente od organismo culturale.

Si tratta, pertanto, di corsi di formazione per attività di informazione, anche telefonica, accompagnamento visitatori ed allestimento dei locali e delle mostre oppure di corsi per collaborazioni per attività di catalogazione, archiviazione o ricerca. Quest'ultimo tipo di corsi prevede una durata ed un compenso maggiore ed è rivolto esclusivamente a studenti iscritti almeno al terzo anno di un corso di laurea. Al termine dei corsi viene rilasciato un apposito attestato di partecipazione.

Gli articoli 3 e 4 fissano le modalità di partecipazione e la composizione della commissione avente il compito di scegliere, in base alle richieste e ai posti disponibili, i partecipanti ai corsi di formazione. Tale commissione, è costituita (articolo 4), da due rappresentanti dell'ente culturale proponente l'iniziativa e da un rappresentante dell'assessorato alla cultura dell'ente locale di riferimento o dell'organo ad esso equivalente.

Con l'articolo 5 viene istituita la commissione ministeriale a cui la stessa commissione di cui all'articolo 4 invia la richiesta ed il progetto e che ha la funzione di autorizzare, entro un mese dalla ricezione, e di controllare i corsi di formazione e le conseguenti iniziative occupazionali.

La commissione ministeriale, così come definita dall'articolo 6, è composta

da esperti nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro della pubblica istruzione, da esperti nominati dagli uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché da rappresentanti della Direzione generale per l'impiego e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 7 definisce le modalità di svolgimento della attività lavorativa presso l'ente culturale, la cui durata ed il cui compenso variano secondo le due differenti tipologie e che è ripetibile solo per una volta, ma non presso lo stesso ente.

Con l'articolo 8 viene definita la forma dell'assunzione, che avviene con contratto di diritto privato a tempo determinato e si attribuisce allo svolgimento delle attività titolo preferenziale nei concorsi per le assunzioni nell'ambito della gestione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

La commissione avente il compito di scegliere, fra coloro che hanno completato i corsi di formazione, i partecipanti all'attività presso l'ente culturale effettua tale scelta in seguito ad un colloquio idoneo a valutare il grado di formazione acquisita. Tale commissione è composta (articolo 9), da rappresentanti dell'ente locale, dell'ente culturale proponente l'iniziativa, dell'agenzia per l'impiego e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale.

La norma finale, l'articolo 10, è relativa alla copertura finanziaria della proposta di legge, che considera i diversi stanziamenti esistenti nel bilancio dello Stato per il finanziamento sia di attività per l'incremento dell'occupazione giovanile che di attività a sostegno e a potenziamento degli enti culturali.

Questa proposta si inserisce, pur nella sua peculiarità, nel progetto portato avanti dal Gruppo parlamentare del PCI per la realizzazione di politiche in grado di determinare un reale e positivo impatto sull'occupazione giovanile, sia attraverso provvedimenti di sostegno che mediante interventi sul mercato del lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Promozione delle iniziative).*

1. I musei, le pinacoteche, i parchi archeologici, le biblioteche ed i diversi enti ed organismi pubblici preposti alla gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, di concerto con l'ente locale di riferimento, organizzano corsi di formazione rivolti a giovani studenti aventi una età compresa tra i 18 ed i 27 anni ed in possesso di un reddito personale annuo inferiore ai 4 milioni di lire.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono effettuati sulla base di progetti finalizzati elaborati dall'ente culturale proponente, insieme all'assessorato alla cultura dell'ente locale di riferimento o all'organo ad esso equivalente, considerando le proprie necessità e la successiva fruibilità della formazione acquisita per specifiche attività lavorative di natura temporanea da tenersi presso l'ente culturale stesso.

### ART. 2.

*(Corsi di formazione).*

1. I corsi di formazione di cui all'articolo 1 riguardanti attività di informazione, accompagnamento ed allestimento hanno una durata complessiva di 45 ore e sono riservati a studenti di età compresa tra i 18 ed i 27 anni che devono provenire dall'ultimo anno degli istituti di istruzione secondaria superiore od essere iscritti ad un corso di laurea di disciplina ad indirizzo umanistico od artistico.

2. I corsi di formazione di cui all'articolo 1 riguardanti collaborazioni per attività di catalogazione, archiviazione, docu-

mentazione e ricerca hanno una durata complessiva di 55 ore e sono riservati a studenti di età compresa tra i 18 ed i 27 anni ed iscritti almeno al terzo anno di un corso di laurea di disciplina ad indirizzo umanistico od artistico, con preferenza per i laureandi.

3. Al termine dei corsi di cui ai commi 1 e 2 viene rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini di legge.

#### ART. 3.

*(Modalità di partecipazione).*

1. I giovani di cui agli articoli 1 e 2 sono scelti dalla commissione di cui all'articolo 4 sulla base di una valutazione delle caratteristiche attitudinali e della disponibilità economica di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo conto delle opportunità di esperienze lavorative presso l'ente culturale proponente l'iniziativa.

#### ART. 4.

*(Commissione per l'accesso ai corsi formativi).*

1. La commissione avente il compito di scegliere le richieste per le attività di formazione di cui agli articoli 1 e 2 è costituita da due rappresentanti dell'ente culturale proponente l'iniziativa e da un rappresentante dell'assessorato alla cultura dell'ente locale di riferimento o dell'organo ad esso equivalente.

#### ART. 5.

*(Commissione ministeriale per l'autorizzazione ed il controllo dei corsi formativi).*

1. I corsi di formazione di cui agli articoli 1 e 2 vengono autorizzati, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in base alla loro opportunità ed ai costi, da una apposita commissione ministeriale alla quale la commissione di cui all'articolo 4 invia la richiesta, contenente copia

del progetto finalizzato, indicante le caratteristiche dell'attività, ed una relazione finanziaria.

2. La commissione ministeriale di cui al comma 1 ha il compito di controllare lo svolgimento dei corsi di formazione e della successiva esperienza lavorativa.

ART. 6.

*(Composizione  
della commissione ministeriale).*

1. La commissione ministeriale per l'autorizzazione ed il controllo dei corsi formativi di cui all'articolo 5 è costituita da:

a) un esperto nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) un esperto nominato dall'ufficio centrale per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici;

c) un esperto nominato dall'ufficio centrale per i beni archivistici;

d) un esperto nominato dall'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali;

e) un esperto nominato dal Ministro della pubblica istruzione;

f) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

g) un rappresentante della Direzione generale per l'impiego;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 7.

*(Svolgimento delle attività lavorative).*

1. Al termine del periodo formativo i giovani di cui agli articoli 1 e 2 vengono scelti da un'apposita commissione, di cui all'articolo 9, per lo svolgimento dell'attività lavorativa presso l'ente culturale pro-

ponente l'iniziativa, sulla base del progetto finalizzato di cui all'articolo 1.

2. Le attività riservate ai giovani provenienti dai corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, sono di durata non inferiore ai due mesi e non superiore a sei mesi e prevedono un compenso mensile di lire 550.000.

3. Le attività riservate ai giovani provenienti dai corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono di durata non inferiore ai tre mesi e non superiore ai dodici mesi e prevedono un compenso mensile di lire 650.000.

4. L'attività lavorativa è ripetibile solo per una volta, se viene effettuata presso un diverso ente culturale e dopo la necessaria partecipazione ad un altro corso di formazione.

#### ART. 8.

*(Forma dell'assunzione e titolo preferenziale).*

1. L'attività lavorativa di cui all'articolo 7 avviene attraverso assunzione con contratto di diritto privato a tempo determinato.

2. Lo svolgimento dell'attività lavorativa costituisce titolo preferenziale nei concorsi per le assunzioni nell'ambito della gestione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali ed artistici.

#### ART. 9.

*(Commissione per svolgimento dell'attività).*

1. I giovani che hanno completato i corsi formativi di cui agli articoli 1 e 2 vengono scelti per le corrispondenti attività lavorative da una commissione composta da:

a) l'assessore alla cultura dell'ente locale di riferimento;

b) due rappresentanti dell'ente culturale proponente l'iniziativa;

c) un rappresentante della minoranza consiliare dell'ente locale di riferimento;

d) un rappresentante dell'agenzia provinciale per l'impiego;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale.

#### ART. 10.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. All'onere recato dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione:

a) dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione e catalogazione del patrimonio culturale nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani specifici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'istituto centrale per il restauro »;

b) dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 alla voce: « Interventi di politica attiva del lavoro comprese le politiche di formazione professionale »;

c) dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 alla voce: « Iniziative a favore della cultura e della ricerca scientifica »;

d) dello stanziamento iscritto al capitolo 1605, per il finanziamento per gli anni 1991, 1992, 1993 della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante: « Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali »;

e) dello stanziamento iscritto ai capitoli 8055 e 8056, per il finanziamento per gli anni 1991, 1992 e 1993 dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, recante norme per il finanziamento delle attività di formazione professionale.